



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

CENTRO DI RICERCA PER LA RIDUZIONE DEL DANNO DA FUMO  
CENTER OF EXCELLENCE FOR THE ACCELERATION OF HARM REDUCTION  
COEHAR

Centro di ricerca interdipartimentale

Prot. 40058 UNCTCLE del 22.3.2018

Università degli Studi di Catania  
Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo

ai tutti i Docenti componenti del Consiglio

Il giorno **29 marzo 2018**, alle ore 8:00 in prima convocazione, e alle ore 14:00 in seconda convocazione, presso l'aula n. 4 (lato ovest, piano 0) della Torre Biologica 'F. Latteri', via S. Sofia n. 89 Catania, è convocato il **Consiglio del Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo** (Center of Excellence for the acceleration of HArm Reduction – CoEHAR) con seguenti punti all'o.d.g.:

- Comunicazioni;
- 1. Elezione del Direttore.

Si allega copia per estratto del vigente Regolamento elettorale di Ateneo (Titolo X – Elezione del direttore del Centro di ricerca e Titolo XI – Norme comuni).

Distinti saluti

Catania, 21 marzo 2018

IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI  
*prof. Santo DI NUOVO*

# **Regolamento elettorale di Ateneo**

## **Titolo I – Principi generali**

### **Articolo 1 – Contenuto del regolamento**

1. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le procedure di elezione degli organi e delle cariche accademiche dell'Ateneo.

**(omissis)**

## **Titolo X – Elezione del direttore del Centro di ricerca**

### **Articolo 111 – Elettorato attivo e passivo**

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio del centro alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio del centro alla data di indizione delle elezioni.

### **Articolo 112 – Operazioni di voto**

1. L'elezione del direttore del Centro di ricerca avviene, su invito del rettore, nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Consiglio del centro.
2. La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.
4. Il Consiglio del centro elegge il direttore, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
5. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
6. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano che provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
7. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

### **Articolo 113 – Anticipata cessazione dalla carica**

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, convoca un'apposita seduta del Consiglio del centro in modo che il direttore venga eletto entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

## **Titolo XI – Norme comuni**

### **Articolo 114 – Schede elettorali**

1. Le schede elettorali, distinte per ciascuna categoria di elettori, devono recare il timbro dell'Università e la firma del presidente o del segretario del seggio elettorale da apporre prima dell'inizio delle votazioni.
2. Sono nulle le schede elettorali:
  - a) che non siano quelle consegnate all'elettore dal componente del seggio o che non risultino bollate e firmate dal presidente o dal segretario;
  - b) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
  - c) che, nelle elezioni studentesche, esprimano il voto per più di una lista o non offrano la possibilità di individuare la lista prescelta.

### **Articolo 115 – Svolgimento delle votazioni e operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di voto si svolgono in un unico giorno, ad eccezione di quelle studentesche che si svolgono, di norma, in due giorni. Per queste ultime elezioni, le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno successivo.
2. All'orario di chiusura, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.
3. I componenti del seggio elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, assicurano il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e la custodia dei materiali di voto fino al completamento delle operazioni di voto e di scrutinio.

### **Articolo 116 – Elezioni studentesche**

1. Tutte le elezioni delle componenti studentesche devono svolgersi durante il periodo delle attività didattiche.
2. In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni studentesche prosegue regolarmente l'attività didattica dell'Ateneo, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere rinviati. Sono, altresì, sospese le lezioni che dovrebbero tenersi nelle aule adibite a seggi elettorali.

### **116 bis - Elezioni delle rappresentanze in Senato accademico**

In base a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, lettera b), dello Statuto di Ateneo, nel caso in cui, alla data di indizione delle elezioni, il numero dei dipartimenti risulti uguale o inferiore a 18, non si procede alle elezioni dei rappresentanti dei direttori di dipartimento.

#### **Articolo 117 – Modalità di voto**

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. È possibile esprimere una sola preferenza.
3. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
4. Per le elezioni studentesche, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.

#### **Articolo 118 – Operazioni di voto**

1. Il giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, i componenti del seggio si riuniscono per ricevere il materiale necessario all'esercizio del diritto di voto (schede, registri, liste dei votanti, materiale di cancelleria, etc.).
2. È compito del presidente del seggio controllare la presenza nel seggio elettorale delle cabine e di tutto quanto si renda indispensabile per assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.
3. Al seggio non possono accedere più di tre elettori contemporaneamente. Coloro che hanno votato devono lasciare il seggio subito dopo la votazione.
4. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, mediante:
  - a) la consegna da parte dell'elettore di un documento valido di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente di guida) al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità;
  - b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nell'elenco dei votanti;
  - c) la consegna all'elettore, da parte del presidente o di uno dei componenti del seggio, della scheda elettorale;
  - d) l'entrata dell'elettore nella apposita cabina e l'indicazione sulla scheda, da parte dello stesso, della propria scelta di voto;
  - e) la successiva chiusura della scheda, la riconsegna della medesima al presidente o ad uno dei componenti del seggio, che la introdurrà nell'apposita urna sigillata;
  - f) l'annotazione dell'avvenuta votazione, con la firma dell'elettore, sull'apposita colonna dell'elenco dei votanti.
5. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto.
6. Quando l'impedimento non sia evidente deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il presidente del seggio ne prende nota nel verbale.

#### **Articolo 119 – Elettorato e incompatibilità**

1. In materia di elettorato, attivo e passivo, e di incompatibilità, oltre a quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento elettorale, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.
2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo colui che si trovi sospeso a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
3. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche indicate nello Statuto. Tale incompatibilità opera al momento dell'assunzione della funzione e determina il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, deve produrre una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina.

#### **Articolo 120 – Elezioni conseguenti all'anticipata cessazione dalla carica**

1. Con riferimento alle cariche di direttore di dipartimento, di presidente di corso di studio, di direttore di scuola di specializzazione e di coordinatore di dottorato di ricerca, nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, l'eletto assume la carica a far data dal decreto di nomina e la mantiene per quattro anni a partire dall'anno accademico successivo alla votazione.

#### **Articolo 121 – Norma transitoria**

1. *(abrogato)*
2. In prima applicazione, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, ogni altra elezione che si dovesse rendere necessaria per l'attivazione di organi previsti dallo Statuto si terrà secondo un calendario stabilito dal rettore.
3. Al fine di procedere all'attivazione della consulta degli studenti di cui all'art. 12 bis dello Statuto di Ateneo, in deroga all'art. 33 bis del presente regolamento, in prima applicazione l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i rappresentanti degli studenti in carica, alla data di indizione delle elezioni, nella rispettiva Commissione paritetica dipartimentale o di struttura didattica speciale.